CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LUCA, PADOAN, BORDO, BRUNO BOSSIO, FRAILIS, LA MARCA, LACARRA, LOSACCO, GAVINO MANCA, MICELI, MURA, NAVARRA, UBALDO PAGANO, PEZZOPANE, RACITI, SIANI, TOPO, VISCOMI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia

Presentata il 25 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge prevede l'introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per lo stabilimento di sedi societarie e di società di controllo (cosiddette *holding*) nelle regioni del sud Italia, al fine di superare le criticità in termini di mancati introiti per il nostro Paese, a causa di regimi fiscali aggressivi, di estremo vantaggio, previsti da altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Europa rappresenta oggi il mercato unico più grande del mondo, la principale potenza commerciale su scala globale. Senza l'euro – la seconda moneta più utilizzata nell'economia mondiale – e senza le politiche della Banca centrale europea, le economie dei Paesi più fragili sarebbero state inesorabilmente erose nella loro qualità e solidità dalle svalutazioni competitive.

Ciononostante, l'Europa è stata investita, in questi ultimi anni, da una crisi profonda e necessita oggi di riforme, soprattutto nell'ambito delle politiche di bilancio e nel settore fiscale, per garantire maggiore equilibrio al mercato interno.

L'emergenza dovuta al coronavirus è stata affrontata con senso di responsabilità, mettendo in campo misure e strumenti straordinari per rispondere alla crisi economica e sociale in atto.

Bisogna alimentare questa nuova fase costituente. In tale contesto, appare necessario portare a compimento la modernizzazione del sistema tradizionale di risorse proprie e operare una riforma della fiscalità europea, volta a realizzare un'armonizzazione delle imposte dirette sulle società in chiave anti-elusione e anti-*dumping*. L'obiettivo è quello di aumentare le entrate dell'Unione europea e allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati, ma soprattutto di garantire una fiscalità equa ed efficace, che ponga fine a competizioni aggressive tra *partner* europei.

È noto, infatti, che alcuni sistemi nazionali di tassazione sulle imprese creano una situazione di inaccettabile *dumping* fiscale all'interno del mercato unico dell'Unione, mediante una riduzione estrema della tassazione sulle attività produttive o, addirittura, l'azzeramento delle ritenute in uscita su dividendi, interessi e *royalties*.

Ciò utilizzando il beneficio delle norme europee contenute nelle direttive 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cosiddetta « direttiva madre/figlia »), e 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (cosiddetta « direttiva interessi e *royalties* »), i vantaggi di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate con Stati terzi, talvolta paradisi fiscali, e le opportunità derivanti da regole interne sul *tax ruling*, che conferiscono certezza sul regime fiscale e societario.

Ciò premesso, nelle more di un'ampia e necessaria riforma fiscale europea che porti alla creazione di un'aliquota consolidata comune per la tassazione diretta sulle società, per rispondere ai rischi, causati dall'emergenza dovuta al coronavirus, di impoverimento di intere aree del nostro Paese, già tradizionalmente in ritardo di sviluppo e di competitività, nonché per provare a dare un sostegno concreto alla ripartenza e al rilancio economico di tali zone e, di conseguenza, dell'Italia intera, si ritiene necessario procedere a un'importante azione di semplificazione normativa in materia di fiscalità sulle imprese, al fine di rendere più attrattiva la scelta di stabilire insediamenti produttivi e sedi societarie di aziende italiane ed europee in alcune specifiche realtà territoriali italiane.

Allo stato attuale, del resto, esistono già previsioni legislative volte a far rientrare i capitali in Italia nonché ad attrarre gli investimenti e lo stabilimento di persone fisiche e giuridiche, in particolare, nelle regioni del Mezzogiorno, che sono state ritenute compatibili con la normativa europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Particolarmente interessanti sono le disposizioni contenute negli articoli 24-*bis* e 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rispettivamente introdotti dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) e dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che hanno disciplinato anche nell'ordinamento italiano regimi fiscali di « eccezionale vantaggio » per i soggetti esteri con elevati redditi che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-*bis*) e per i pensionati con qualsiasi reddito che decidono di trasferire la propria residenza fiscale nei comuni delle regioni del sud Italia con meno di 20.000 abitanti (articolo 24-*ter*).

Infine, si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno », all'articolo 4, dispone che: « Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES" ».

La *ratio* di tali disposizioni è chiara: creare meccanismi fiscali di incentivazione alla collocazione da parte di soggetti esteri della residenza fiscale in Italia, al fine di attrarre capitali, investimenti e consumi, che altrimenti sarebbero diretti verso Stati che garantiscono trattamenti di maggiore vantaggio.

Al riguardo, del resto, vale la pena di ricordare anche il precedente dell'esenzione decennale dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

L'articolo 105, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non più in vigore, disponeva che: « L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati dall'art. 1 [Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna] per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione [...] ».

Alla luce delle considerazioni espresse, si potrebbero formulare due ipotesi di modifica legislativa per attrarre investimenti e stabilimenti societari in Italia:

1) l'introduzione di un regime fiscale e amministrativo speciale e rafforzato, che consenta il dimezzamento delle imposte sui redditi delle società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle ZES durante i primi sette anni dalla data dello stabilimento, con possibilità di prorogarli per ulteriori sette anni;

2) la creazione di un regime fiscale speciale per l'esenzione dalla tassazione di tutti gli utili, dividendi, *royalties* e interessi, di qualunque natura, distribuiti agli azionisti dalle *holding*, ossia dalle società dell'Unione europea, che stabiliscono la propria sede legale e fiscale nelle ZES durante i primi sette anni dalla data dello stabilimento, con possibilità di prorogarli per ulteriori sette anni.

Le misure proposte consentirebbero di incentivare gli investimenti in Italia grazie ai connessi benefici, stimolare i livelli occupazionali e incrementare indirettamente le entrate economiche e fiscali.

Per i motivi esposti si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

« Art. 161-*bis*. – *(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)* – *1*. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta ».

Art. 2.

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono

esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle *royalties* e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni ».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0102800